

COMUNE DI SULBIATE



PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Parere n. 07 Data 06/03/2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: <b>“APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 - 2025”</b>
---------------------------------	---

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Giove, Revisore Unico del Comune di Sulbiate (MB)

**Premesso che**

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii., stabilisce che:
1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, [OMISSIS], **con più di cinquanta dipendenti**, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
  2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
    - a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
    - b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
    - c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale

conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

#### **DATO ATTO** che:

➤ l'art. 6 del Decreto 80/2021 reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti prevede che:

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.”;

4. all'art. 8, comma 2, che: *“In ogni caso di **differimento del termine** previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.”;*

#### **RILEVATO** che:

il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- a) all’art. 1, comma 3, che: *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **con non più di cinquanta dipendenti** sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”;*
  - b) all’art. 1, comma 4, la **soppressione** del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;
  - c) all’art. 2, comma 1, che: *“Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il **piano dettagliato degli obiettivi** di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il **piano della performance** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, **sono assorbiti nel PIAO.**”;*
  - d)
- il Comune di Sulbiate, alla data del 31/12/2021 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;
- il Comune di Sulbiate alla data del 31/12/2021, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017; .

#### RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2022 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2023/2025 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 11.01.2023 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. ) E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.)”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24.01.2023 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2025 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2023 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025”;

Visti i seguenti prospetti allegati al PIAO del Comune di Sulbiate:

- allegato 1: PIANO DELLA PERFORMANCE 2023;
- allegato 2: PIANO AZIONI POSITIVE 2023-2025;
- allegato 3: PTCPT Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-25;
- allegato 4: ORGANIGRAMMA COMUNALE;
- allegato 5: mappatura attività gestibili in modalità lavoro agile;
- allegato 6: PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI;

DATO ATTO che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., l'Ente in oggetto non ha situazioni di soprannumero né sono state rilevate eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, come da dichiarazioni dei Responsabili di Area allegate alla delibera di Giunta Comunale n. 89 del 17.12.2021;

RICHIAMATO inoltre l'art. 3 comma 5 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014 con riferimento alla **CAPACITÀ ASSUNZIONALE** che prevede che: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del **100 per cento a decorrere dall'anno 2018**";

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i **valori soglia di spesa di personale**, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le **percentuali massime annuali di incremento** della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Vista :

- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;
- il vigente art. 9, comma 28, del D. Legge 31/5/2010, n. 78;

#### CONSIDERATO CHE:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della Legge 145/2018, i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.
- l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

- l'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016 che ha abrogato l'art. 1 comma 557, lett. a) L. n. 296/2006;
- l'art. 6, comma 6, del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche che non procedono all'adozione del Programma triennale del fabbisogno del personale non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

il Comune di Sulbiate:

1. ha rispettato la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014;
2. ha approvato il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e ha inviato i dati relativi alla BDAP entro i 30 giorni successivi dalla loro approvazione (DL 113/2016);
3. non è ente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.L.vo 267/2000;
4. ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 DL 66/2014); ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute della sicurezza dei lavoratori;

#### VERIFICATI

- l'incidenza della spesa corrente sulle entrate correnti del Comune di Sulbiate è pari al 14,97% e che in base alla fascia demografica di appartenenza ( da 3.000 a 4.999 abitanti) il Comune di Sulbiate rientra nei Comuni "virtuosi" in quanto rientrante nei valori soglia fissati con DM del 17/03/2020 ;
- Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013, da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a **euro 654.685,21**.
- che, in considerazione dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non può superare il limite dell'anno 2009 di euro 38.031,81;
- con Decreto del Ministro dell'Interno in data 18 novembre 2020 sono stati stabiliti i rapporti medi dipendenti – popolazione per il triennio 2020-2022 che risulta fissato per i comuni con fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti in **1/159** e che il comune di Sulbiate al 31.12.2021 presentava un rapporto medio dipendenti – popolazione inferiore (ovvero pari a **1/339**);

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale è quindi compatibile con le disponibilità finanziarie di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio competenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il sottoscritto Revisore dei Conti

**attesta**

la conformità della delibera di giunta comunale al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico